



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 - Tel. 0332 625511 - Fax 0332626042

www.comune.laveno.va.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 23 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 LIMITATAMENTE AL PERIODO DI CHIUSURA.

L'anno 2020, addì **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco **Ercole Ielmini** e con l'assistenza del **IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Amato Carla**.

Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Presenti
1	Ielmini Ercole	SI
2	Bevilacqua Paola Sabrina	SI
3	Lange' Valerio	SI
4	Anania Francesco	SI
5	Paglia Luigi Tommaso	SI
6	Rodari Enrico	SI
7	De Vitto Isabella Rosa	SI
8	Reggiori Alvaro	SI
9	Martinoli Gian Piero	NO
10	Giacon Graziella	NO
11	De Bernardi Giancarlo	NO
12	Besana Giuliano	NO
13	Biddau Libero Antonio	SI

PRESENTI : 9

ASSENTI : 4

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato - a cura del dipendente Paolo Andrea De Antoni - Operatore Amministrativo del Settore Segreteria - ed oggetto di relativo verbale di trascrizione.

Sono presenti i responsabili di settore: Alessandro Alberti, Andrea Ielmini, Marisa Lenardon, Viviana Splendori.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 luglio 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 LIMITATAMENTE AL PERIODO DI CHIUSURA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'*Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente* (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ATTESO CHE il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

EVIDENZIATO CHE sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO CHE:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario

dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano economico finanziario (PEF) e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano economico finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate.

VISTO il Regolamento *disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*, Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 29.06.2020

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale.

EVIDENZIATO CHE, sulla base dei costi definiti nel PEF viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge.

DATO ATTO CHE la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2020, dalla Provincia di Varese nella misura del 4%;

CONSIDERATO che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), laddove costituito ed operativo;
- l'articolo 57-bis D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.

CONSIDERATO inoltre che:

- da febbraio 2020 è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o Coronavirus;
- in considerazione di detta situazione di emergenza epidemiologica, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) all'art. 107, comma 4, ha stabilito di differire dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI;
- la L. 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. ,ha differito ulteriormente il termine al 31 luglio 2020

- l'articolo 107 c.5 del D.L. 18 del 17 Marzo 2020 "*Cura Italia*" ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*"

CONSIDERATO opportuno e vantaggioso l'utilizzo di tale regime derogatorio poiché, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, tutt'oggi alquanto lacunoso soprattutto nell'identificazione del "soggetto gestore" e delle relative competenze:

- si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;
- si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità.

CONSIDERATO CHE si intende confermare per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2018 ad oggetto "**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019** che si allegano alla presente, **evidenziando** che il procedimento di calcolo delle tariffe si è basato sul "metodo normalizzato" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel D.P.R 158/1999,
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. il riparto tra le utenze non domestiche e domestiche è stata effettuato sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, moltiplicando il coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti Kg/mq anno) del metodo normalizzato per i metri quadrati di ogni categoria e sommando i prodotti ottenuti. Per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche.
 2. La ripartizione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei coefficienti adottati del metodo normalizzato : Ka e Kc per la quota fissa, Kb e Kd per la quota variabile. Non è stata applicata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 13 del Regolamento per la per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in quanto il rapporto percentuale tra rifiuti da raccolta differenziata e rifiuti totali degli anni 2017 e 2018 è di valore negativo;

con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della diffusione del Coronavirus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;
- fra le varie misure adottate a livello nazionale per il contenimento del virus vi sono le misure di chiusura forzata di alcune tipologie di utenze non domestiche;
- a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di tempo definito dall’emanazione dei predetti provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo temporale.

VISTA altresì la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura.

RITENUTO opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio tenendo anche conto della crisi economica in atto e futura che si prevede per l’anno 2020 in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n.158/2020

VISTO il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali e non ubicate sul territorio dell’ente;

RITENUTO opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 L. n. 147/2013, per cui *“La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”*

RICHIAMATI gli artt. 11 e ss. e 43 del vigente Regolamento per *disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di cui al citato comma 660 al fine di ridurre il carico tributario TARI per l’anno 2020 per le utenze non domestiche in relazione all’impatto socio-economico dell’emergenza sanitaria.

PRESO ATTO CHE:

- l’esercizio di tale facoltà presuppone una modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.
- la modifica al vigente regolamento TARI, consistente nell’inserimento di un nuovo articolo:

ART. 15-bis
RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2020

1) *Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 660 della legge 147/2013, limitatamente all’annualità*

2020, si applicano le seguenti riduzioni dell'importo dovuto a titolo di TARI dalle utenze non domestiche:

- a) Riduzione dalla quota variabile per le attività economiche che non hanno potuto svolgere l'attività per effetto del divieto imposto dai provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid- sars-19;
- b) l'agevolazione si applica per il tributo dovuto per il periodo primo marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- c) l'agevolazione è riconosciuta solo previa presentazione di apposita istanza entro e non oltre 31 ottobre 2020, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio tributi.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune.

CONSIDERATO CHE le predette agevolazioni ammontano a circa €. 35.100,0 e che in sede di assestamento del bilancio 2020-2022, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 13 del 29.6.2020, sono state previste in bilancio come minor gettito di entrata compensato con applicazione dell'avanzo di amministrazione a salvaguardia degli equilibri di bilancio mentre, per le ragioni di cui sopra, si procede ora a ripristinare l'ammontare del gettito di entrata e ad iscrivere la corrispondente somma in parte spesa del bilancio.

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 che sancisce la competenza del Consiglio comunale per l'approvazione del presente atto.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la *disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto si procede ad approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 (come concesso dal Decreto Cura Italia) con conseguente eventuale conguaglio nel 2021 in caso di mancata copertura dei costi per l'anno 2020.

Terminata la relazione del Sindaco;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risultano dalla trascrizione della registrazione della seduta e del relativo verbale;

Non essendovi ulteriori interventi;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore gestione Entrate e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti a norma dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

voti favorevoli numero 8;

voti contrari numero uno: il Consigliere Comunale Libero Antonio Biddau;

astenuti numero zero;

su numero 9 presenti,

assenti n. 4: i Consiglieri Comunali Martinoli Gian Piero, Graziella Giacon, Giancarlo De Bernardi e Giuliano Besana;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di confermare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2018 ad oggetto "**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019** che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che l'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato la classificazione delle utenze e pertanto gli studi professionali, contenuti nella categoria n. 11 del D.P.R. 158/99, vengono eliminati dalla categoria n.211 per essere inseriti nella categoria n. 212 "banche ed istituti di credito".
- 4) Di demandare l'approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2020.
- 5) di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (come concesso dal Decreto Cura Italia), pertanto di demandare successivamente all'approvazione di cui al punto 2) il calcolo del conguaglio derivante dall'applicazione del *Nuovo Metodo Tariffario* di cui alla Delibera ARERA 443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023;
- 6) di avvalersi della facoltà di cui al comma 660 comma 660 dell'art. 1 L. n. 147/2013 al fine di ridurre il carico tributario TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche in relazione all'impatto socio-economico dell'emergenza sanitaria da Covid-19, prevedendo la modifica al vigente regolamento I TARI, consistente nell'inserimento di un nuovo articolo:

ART. 15-bis

RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2020

- 2) *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, limitatamente all'annualità 2020, si applicano le seguenti riduzioni dell'importo dovuto a titolo di TARI dalle utenze non domestiche:*

- a) *Riduzione dalla quota variabile per le attività economiche che non hanno potuto svolgere l'attività per effetto del divieto imposto dai provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid- sars-19;*
- b) *l'agevolazione si applica per il tributo dovuto per il periodo primo marzo 2020 e il 31 maggio 2020;*
- c) *l'agevolazione è riconosciuta solo previa presentazione di apposita istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2020, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio tributi.*

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune.

- 7) Di dare atto che per le suddette agevolazioni quantificate in ca € 35.100,00 sono state previste in sede di assestamento del bilancio 2020 come minor gettito di entrata finanziato con l'applicazione – in sede di riequilibrio - di una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019 e pertanto si procede con separato atto di variazione, al ripristino dello stanziamento di entrata ed all'iscrizione dell'importo in parte spesa del bilancio 2020
- 8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,
stante l'urgenza di dare applicazione al presente provvedimento;
disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:
voti favorevoli numero 8;
voti contrari numero uno: il Consigliere Comunale Libero Antonio Biddau;
astenuti numero zero;
su numero 9 presenti,
assenti n. 4: i Consiglieri Comunali Martinoli Gian Piero, Graziella Giacon, Giancarlo De Bernardi e Giuliano Besana;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ercole Ielmini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amato Carla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. 1264/2020, dal 09/09/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 24/09/2020, e che della medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

p. IL MESSO COMUNALE
L'Istruttore Amm.vo - Ufficio Segreteria
F.to Maria Pia Casadei

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. _____, dal 09/09/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 24/09/2020.

IL MESSO COMUNALE
De Antoni Paolo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amato Carla

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Laveno Mombello
09/09/2020

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Bruno Bresciani